

**Cons. Stato Sez. VI,**

**31-01-2017, n. 398**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2321 del 2014, proposto dai signori B.F. ed altri, rappresentati e difesi dall'avvocato Federico Hernandez, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Federica D'Innocenzo in Roma, via Federico Cesi, 72;

contro

il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (in prosieguo anche MIUR), in persona del legale rappresentante "pro tempore", rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

I signori M.D. ed A.B., non costituitisi in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del Tar Lazio -Roma -sezione III bis, n. 6651 del 2013, resa tra le parti, concernente la mancata ammissione alle prove orali del concorso per il reclutamento di 145 posti di dirigente tecnico da assegnare presso gli uffici

dell'amministrazione centrale e periferica del MIUR;

Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del MIUR;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 12 gennaio 2017 il cons. Marco Buricelli e uditi per le parti l'avvocato Filippo Hernandez, su delega dell'avvocato Federico Hernandez, per gli appellanti, e l'avvocato dello Stato Andrea Fedeli per il MIUR;

### **Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

1. Al concorso pubblico per esami a 145 posti di dirigente tecnico, ripartiti in settori e sotto -settori disciplinari, da assegnare agli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica del MIUR, indetto nel 2008 e durato alcuni anni, hanno partecipato circa 16.000 candidati: di questi, 950 hanno superato le prove preselettive.

Nel febbraio -marzo del 2011 si sono svolte le prove scritte: 79 candidati sono stati ammessi a sostenere il colloquio.

I vincitori del concorso (58, a quanto consta) sono stati assunti nel febbraio del 2014.

Il prof. F.B. e gli altri 14 ricorrenti e odierni appellanti hanno partecipato, avendo superato le prove preselettive, alle prove scritte.

Poiché era possibile partecipare per più sottosectori, tutti i ricorrenti hanno sostenuto le due prove scritte comuni e alcuni una sola "terza prova" scritta; altri, più "terze prove", relative ad altrettanti sottosectori, consegnando gli elaborati.

Per l'ammissione al colloquio bisognava raggiungere un punteggio non inferiore a 70/100 in ciascuna delle tre prove scritte (art. 6 del bando).

I ricorrenti in primo grado e appellanti odierni non sono stati ammessi al colloquio.

In base a quanto esposto in sentenza e riferito nell'atto di appello, per alcuni ricorrenti la Commissione ha corretto solamente la prima, o la prima e la seconda prova, attribuendo, almeno in una delle prove corrette, un punteggio inferiore a 70/100.

2. Nel febbraio del 2013 il signor B. e gli altri ricorrenti menzionati in epigrafe hanno impugnato, dinanzi al Tar del Lazio, con il ricorso n. 1760 del 2013, i provvedimenti e gli atti della procedura concorsuale, con riferimento, in particolare, ai verbali e agli atti di "esclusione e non ammissione alla prova orale", a "tutti gli altri verbali della Commissione esaminatrice compresi quelli di elaborazione delle tracce e di definizione dei criteri", ai decreti del Ministro, adottati tra il 2008 e il 2011, "con i quali è stata nominata la commissione esaminatrice e successivamente è stata modificata nella composizione e con i quali sono stati nominati i componenti esperti nelle materie oggetto del concorso e nelle lingue straniere e in informatica", al bando del 30 gennaio 2008 nella parte in cui viene stabilita la ripartizione dei posti in settori e sottosectori, all'atto del MIUR, ignoto, col quale sono state predisposte le tracce, e a ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale; e hanno domandato la condanna del Ministero al risarcimento del danno, formulando numerosi motivi, suddivisibili "in due gruppi: un primo gruppo, rivolto a inficiare la legittimità della composizione della Commissione di concorso e un secondo gruppo volto a inficiare i criteri di valutazione delle prove" (così la sentenza impugnata, pagina 7).

Nel maggio del 2013 i ricorrenti hanno proposto motivi aggiunti diretti all'annullamento della graduatoria di merito nel frattempo pubblicata, e alla caducazione del verbale della Commissione n. 1 del 20 aprile 2009.

3. Nella resistenza del MIUR, il Tar del Lazio, con la sentenza abbreviata in epigrafe, ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti e ha condannato i ricorrenti a rimborsare le spese al MIUR.

4. La decisione del Tar è stata impugnata, per i motivi che saranno esposti in prosieguo.

Il MIUR si è costituito per resistere. In via preliminare e di rito, il Ministero ha segnalato che due degli odierni appellanti, vale a dire i signori A.M.D.S. e A.M., erano stati ammessi "con riserva" alle prove scritte "in virtù di ordinanze cautelari", non avendo riportato, nella prova preselettiva, un punteggio tale da consentire loro l'ammissione alle prove scritte a pieno titolo, e avendo impugnato dinanzi al Tar del Lazio, con ricorsi tuttora pendenti, gli atti di mancata ammissione agli scritti. Il Ministero ha quindi controdedotto nel merito e ha concluso per il rigetto dell'appello.

Previa autorizzazione presidenziale ai sensi dell'art. 41, comma 4, del cod. proc. amm., nel maggio del 2016 gli appellanti hanno effettuato la notificazione degli appelli a tutti i contro interessati, tramite i pubblici proclami per via telematica, con la pubblicazione del ricorso e della sentenza impugnata, nel testo integrale, sul sito web del MIUR e con le restanti modalità indicate nel decreto presidenziale di autorizzazione n. 922 del 2016.

In prossimità dell'udienza di discussione, gli appellanti hanno depositato una memoria illustrativa, esponendo considerazioni succinte su alcune questioni specifiche, e all'udienza del 12 gennaio 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

5. L'appello è infondato e va respinto.

La sentenza impugnata resiste alle critiche che le sono state rivolte, ferme le

precisazioni e le integrazioni motivazionali che seguiranno.

Preliminarmente va rilevato che parte appellante, seguendo l'ordine delle statuizioni osservato in sentenza, ha suddiviso i motivi di impugnazione in due gruppi:

A) motivi volti a inficiare la legittimità della composizione della Commissione di concorso (v. da pag. 5 a pag. 11 del ricorso in appello); e B) motivi volti a inficiare la regolarità della procedura (v. da pag. 11 a pag. 38 dell'atto di impugnazione).

5.1. Sugli affermati vizi della composizione della Commissione giudicatrice.

5.1.1. Al riguardo la sentenza (v. punti 3. e 3.1. , pagina 7 e seguenti), nel respingere il motivo con il quale era stato dedotto, in sintesi estrema, che la Commissione era composta da alcuni componenti, dirigenti di seconda fascia in quiescenza, privi dei requisiti previsti dalla normativa e dal bando di concorso, con particolare riferimento alla condizione di "esperto di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso", qualificazione che non risultava comprovata, oltre al fatto che i decreti ministeriali di nomina non indicavano in alcun modo il possesso dei requisiti richiesti da parte dei componenti, ha rilevato che:

- secondo un orientamento giurisprudenziale da condividere, *l'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 272 del 2004* non impedisce all'Amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità alla stessa spettante, la nomina, in qualità di esperti, nelle commissioni esaminatrici dei concorsi del tipo di quello per cui è causa, anche di dirigenti di seconda fascia, qualora sia comprovata la loro qualificazione nelle materie oggetto del concorso;
- dai "curricula" dei componenti prodotti in giudizio si evince la qualificazione dei componenti in relazione alle specializzazioni di cui ciascuno di essi è dotato;
- non occorre che dell'adeguatezza della qualificazione si desse atto in maniera esplicita con il provvedimento di nomina a componente della Commissione, essendo

sufficiente la sussistenza in concreto del requisito richiesto;

- non si rinvennero profili di illegittimità nella riunione della Commissione esaminatrice del 20 aprile 2009 per avere, alla seduta stessa, preso parte anche i supplenti oltre che i componenti effettivi.

Nell'atto di appello (v. da pag. 6) si rileva in primo luogo come la semplice produzione in giudizio dei "curricula" degli "esperti" non sia sufficiente per comprovare la qualificazione "nelle materie oggetto del concorso", e ciò perché il "curriculum" è un atto proveniente da un soggetto privato, sfornito, di per sé, di valore probatorio su quanto in esso contenuto; né esso ha valore di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000. In ogni caso il "curriculum" non ha fede privilegiata e i fatti in esso riportati devono essere dimostrati con gli ordinari mezzi di prova.

Sotto un secondo profilo, la sentenza avrebbe errato nel fare riferimento alla qualificazione dei commissari "in relazione alle specializzazioni di cui ciascuno di essi è dotato", quando la norma prevede invece che i commissari possono essere scelti anche tra "esperti di comprovata qualificazione (purché) nelle materie oggetto del concorso".

Il Tar, nell'esaminare i "curricula", avrebbe verificato solamente se il singolo commissario fosse "esperto" nella materia di cui al "curriculum" stesso, senza accertare, a monte, se la materia nella quale il singolo commissario è esperto sia quella oggetto del concorso come, invece, richiesto dalla normativa.

Inoltre, la sentenza risulta avere esaminato le posizioni di due soli commissari, vale a dire quelle del prof. F. e del prof. L.; ma se il giudice di primo grado avesse esaminato i "curricula" di altri commissari (ad esempio, quelli della prof. ssa B. e del prof. R.), avrebbe potuto accertare in maniera agevole la mancanza del requisito della qualificazione nella materia oggetto del concorso.

Ancora, l'illegittimità della nomina dei componenti della commissione conseguirebbe al fatto che questa è stata effettuata dall'organo politico anziché dall'organo amministrativo, vale a dire dal Direttore generale, come prevede l'*art. 4 del D.P.R. n. 272 del 2004*.

Infine, l'illegittimità dei d. m. di nomina deriva dal fatto che, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, l'individuazione, nei decreti di nomina, dei componenti "esperti" della commissione, è priva di qualsivoglia motivazione, non bastando, al riguardo, il richiamo, nelle premesse dei decreti stessi, all'*art. 4 del D.P.R. n. 272 del 2004*.

Sotto un profilo ulteriore e diverso da quelli dianzi riassunti, meriterebbe critica la pronuncia del Tar anche nella parte in cui, al p. 3.1., è stato respinto il motivo aggiunto con il quale era stata dedotta "l'illegittimità della riunione della commissione esaminatrice (del) 20 aprile 2009" poiché a essa avevano partecipato anche i supplenti oltre che i componenti effettivi e, inoltre, la prima sottoscrizione apposta al verbale non era quella del dott. N. L., componente effettivo, ma quella del dott. G. R., che non avrebbe potuto essere presente in quanto a quella data non era ancora stato nominato.

Nell'appello si sostiene che non esiste una riunione "plenaria", dato che i supplenti vanno coinvolti nei lavori della commissione di volta in volta, e si soggiunge che nella riunione del 20 aprile 2009 sono state svolte anche attività estranee a quelle, di "ricognizione preliminare" e attinenti alle formalità connesse all'insediamento della commissione, indicate dall'Amministrazione, sicché dette attività ulteriori andavano espletate con la sola presenza dei componenti effettivi.

Viene poi ribadito che sul verbale della riunione del 20 aprile 2009 è presente la sottoscrizione del dott. G.R., il quale all'epoca non era ancora stato nominato componente (effettivo) della commissione (lo sarà soltanto un mese dopo, in base al d.

m. 27.5.2009); manca, di contro, la sottoscrizione del dott. F.L., componente supplente.

In base a quanto esposto, l'appellante chiede a questo Collegio che sia ordinato all'Amministrazione resistente di depositare gli originali dei verbali della Commissione e, in particolare, l'originale del verbale n. 1 del 20 aprile 2009, ai fini della eventuale proposizione della querela di falso ex art. 77 del c.p.a. , qualora non sia ritenuto sufficiente quanto dichiarato dall'Amministrazione stessa la quale, nell'affermare che le pareva corretto che sul verbale comparisse la sottoscrizione di colui il quale sarebbe stato nominato componente effettivo un mese dopo, avrebbe con ciò ammesso di avere posto in essere un falso nel verbale.

5.1.2. I profili di censura sopra riassunti sono infondati e vanno respinti.

In via preliminare, va puntualizzato che all'Amministrazione spetta una discrezionalità valutativa assai ampia nel considerare come "esperto di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso" un dirigente di seconda fascia in quiescenza, ossia nell'individuare il "livello" di qualificazione richiesto per poter essere nominato componente della Commissione, in relazione alle materie oggetto del concorso, sussistendone le condizioni.

Il riscontro della sussistenza della qualificazione tecnico -professionale dei componenti della Commissione è rimesso all'Amministrazione, che dispone al riguardo di ampia discrezionalità, fermo rimanendo naturalmente il rispetto del "parametro normativo", rammentato sopra, della "comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso".

Tale potere valutativo è in linea di massima sottratto al sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo, tranne che in ipotesi di abnormità, o di illogicità manifesta, nella specie sicuramente non riscontrabili, come si vedrà più avanti.

Ancora in via preliminare, va rilevato che (a sostegno della statuizione per la quale la



corretta interpretazione dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 272 del 2004, recante il regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 -e che dispone, quanto alla composizione della Commissione esaminatrice, che "i componenti sono scelti tra dirigenti di prima fascia delle amministrazioni pubbliche, professori di prima fascia di università pubbliche o private, nonché tra esperti di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso"-, "non preclude la nomina, in qualità di esperti, dei dirigenti di seconda fascia nelle commissioni esaminatrici dei concorsi del tipo di quello per cui è causa, se è comprovata la loro qualificazione nelle materie oggetto del concorso")

questa sezione (v. le sentenze nn. 4007, 4008 e 4011 del 2001; più di recente, v. sent. n. 1829 del 2016) ha rilevato in particolare che:

- la norma da ultimo citata stabilisce che i componenti delle commissioni sono scelti tra dirigenti e docenti universitari di prima fascia e anche ("nonché") tra esperti di comprovata qualificazione, individuando così gli esperti come categoria distinta dalle precedenti;

- tale norma pone, come unico requisito per la nomina degli esperti, che ne sia comprovata la qualificazione e non vieta la loro nomina tra i dirigenti di seconda fascia laddove, nello stesso articolo 4 del D.P.R. n. 272 del 2004, divieti espressi sono invece stabiliti altrove (v. comma 6);

- la previsione, innovativa rispetto al previgente art. 4 del D.P.R. n. 324 del 2000, per la quale i dirigenti e i docenti universitari devono essere di prima fascia e degli esperti deve essere comprovata la qualificazione, è diretta a garantire che la commissione sia formata al meglio, in quanto composta da membri la cui qualificazione non deve essere verificata, poiché collocati al massimo livello delle rispettive categorie, e da altri, gli esperti, la cui qualificazione deve essere comprovata proprio perché non appartenenti a

quelle categorie;

- i membri della commissione possono essere, ove ne sia dimostrata la particolare qualificazione, anche dirigenti di seconda fascia, non essendo ciò vietato da alcuna disposizione normativa, non potendosi escludere che, accanto ai dirigenti di prima fascia, in ogni caso in possesso di doti culturali specifiche nelle materie del concorso, vi siano dirigenti di seconda fascia che abbiano acquisito nelle materie stesse un prestigio particolare per percorso di carriera e di studio, risultando irragionevole che la Commissione debba privarsi del loro apporto soltanto perché non dirigenti di prima fascia, e venendo con ciò comunque rispettato il principio per cui aspiranti dirigenti sono valutati da dipendenti interni di qualifica non inferiore;

- pertanto, la discrezionalità dell'Amministrazione si colloca in questo quadro ed essa va esercitata nel duplice limite della qualificazione nelle materie oggetto di concorso e della prova di tale qualificazione.

Ciò premesso, ai fini della reiezione dei profili di censura sintetizzati sopra è decisivo rilevare quanto segue.

Per quanto riguarda l'attendibilità dei "curricula", al di là della "fede privilegiata" attribuibile, o meno, agli stessi, e a prescindere dal rilievo per cui non si vede per quale ragione il dirigente, aspirante a essere designato componente di Commissione, nel presentare al MIUR il proprio "curriculum" non debba soggiacere alle disposizioni di cui agli *articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000*, rimane il fatto che nell'atto di appello non risulta dedotto in alcun modo il carattere non veritiero, o infedele o mendace o in ogni caso erroneo o inattendibile di talune delle informazioni contenute nei "curricula", con riferimento in particolare alle posizioni dei componenti signori L. F., L. L., L. B. e G. R..

Dalla lettura dei "curricula" stessi, prodotti in giudizio dall'Amministrazione (v. fasc. di

primo grado), emergono qualificazioni adeguate per percorso di studi e di carriera, anche avuto riguardo alla appartenenza dei componenti designati al ruolo tecnico scientifico proprio del profilo professionale oggetto del concorso in discussione.

In particolare, dall'esame dei "curricula" si ricava, oltre al possesso del titolo di laurea (su cui si tornerà più avanti), una lunga esperienza di dirigente tecnico -ispettore nei ruoli del MIUR e la partecipazione a commissioni, comitati e gruppi di lavoro (oltre, in alcuni casi, alla partecipazione a convegni quale relatore e alla indicazione di pubblicazioni su temi coerenti con il ruolo tecnico -professionale rivestito per lungo tempo), quali elementi idonei a evidenziare e a comprovare una peculiare qualificazione nelle materie, attinenti alla legislazione scolastica, alla organizzazione, al funzionamento delle istituzioni scolastiche, all'ordinamento degli studi, sulle quali andava effettuata la selezione dei dirigenti tecnici di cui alla procedura concorsuale de qua.

Emerge insomma il possesso di requisiti di qualificazione idonei a rispecchiare le peculiari specificità dell'oggetto della procedura concorsuale per la quale è causa.

In questo contesto, caratterizzato da esperienze vaste e qualificazioni sicure, perde rilievo la circostanza che i componenti designati avessero conseguito, illo tempore, la laurea ad esempio in Filosofia e in Lettere anziché in Chimica o in Economia e Commercio a fronte, come detto, del comprovato possesso di competenze specifiche legate a una lunga appartenenza al ruolo tecnico -dirigenziale proprio del profilo oggetto del concorso, rinforzate dai titoli aggiuntivi indicati nei curricula cui si è già fatto cenno.

A conclusioni non dissimili occorre giungere anche una volta presi in esame i curricula delle componenti L. S. e G. A. L. (benché nell'appello la critica "in punto qualificazione" si incentri essenzialmente sui curricula della prof.ssa B. e del prof. R., dopo avere riscontrato che nella sentenza il Tar aveva motivatamente disatteso il profilo

di censura sulla insufficiente qualificazione dei componenti F. e L.).

Per le ragioni su esposte, la "comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso" è da ritenersi sussistente, al di là dell'esattezza, o meno, del riferimento contenuto in sentenza alla "evidente qualificazione" dei componenti nominati "in relazione alle specializzazioni di cui ciascuno di essi è dotato".

5.2. Per quanto riguarda la rilevata carenza di motivazione, che inficerebbe i decreti di nomina della commissione, nell'individuazione dei componenti esperti della stessa, va rilevato come elemento bastante per sorreggere la legittimità delle nomine sia la sussistenza in concreto, in capo a ciascun componente, della qualificazione che ne fonda la designazione in qualità di "esperto", e che tale qualificazione sia "comprovata", vale a dire effettivamente esistente.

Nel caso in esame tale presupposto sussiste, cosicché gli atti gravati sono, sotto questo profilo, legittimi.

I decreti di nomina dei componenti della Commissione non dovevano cioè contenere una "diffusa esplicitazione delle ragioni e degli elementi sui quali la ritenuta qualificazione si fonda, risultando bastevole ai fini della legittimità di essi - per come si desume dai contenuti dell'*articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 272 del 2004*- la sussistenza in concreto della qualificazione": dal che, tenuto conto della natura dell'atto di nomina della Commissione giudicatrice, la sufficienza, ai fini dell'adempimento dell'obbligo motivazionale, del semplice richiamo al su citato *art. 4 del D.P.R. n. 272 del 2004*, e dell'indicazione della qualità del soggetto nominato (nella specie, come "esperto"), ferma, rimanendo evidentemente la possibilità di verificare -anche in sede giudiziale, fermi i limiti del sindacato sopra visti- l'esistenza in concreto dei requisiti di qualificazione richiesti dal citato art. 4 (conf. Cons. Stato, VI, n. 1829 del 2016, pronunciata su vicenda analoga a quella odierna).

5.3. Quanto al profilo di censura ulteriore, secondo il quale la nomina della Commissione doveva essere disposta non con decreto del Ministro, ma con decreto del Direttore generale, il Collegio ritiene che la dedotta incompetenza non sussista e che in modo legittimo i componenti della Commissione siano stati nominati con decreti del Ministro.

Va richiamato un precedente giurisprudenziale della sezione (v. la già menzionata sentenza n. 1829 del 2016, relativa proprio al concorso a 145 posti di dirigente tecnico presso il MIUR), che va condiviso e con il quale è stato rilevato in particolare che:

- l'art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 272 del 2004 prevede che "la commissione esaminatrice del concorso è nominata con decreto dell'Organo di governo che indice il concorso";
- quanto alla corretta interpretazione della locuzione "organo di governo", il Collegio ritiene legittima e corretta la tesi per la quale "organo di governo" è il Ministro, con la conseguente legittimità dei decreti di nomina dei componenti della Commissione giudicatrice;
- a tale conclusione si giunge non solo attraverso una analisi letterale per così dire "generica" e "neutra" della disposizione, ma si perviene con esiti ancora più sicuri indagando lo specifico significato che il D.Lgs. n. 165 del 2001 (dal cui articolo 28, comma 5, trae origine il D.P.R. n. 272 del 2004) attribuisce al termine "organi di governo";
- l'esame delle disposizioni contenute nel citato decreto legislativo esclude, infatti, che con tale termine possa farsi riferimento all'organo dirigenziale;
- in primo luogo, l'art. 4 del citato D.Lgs. n. 165 del 2001, in coerenza con il principio della separazione tra la funzione di indirizzo politico -amministrativo e quella di gestione amministrativa, tiene ben distinti gli "organi di governo" dai "dirigenti", in tal

modo chiarendo che si tratta di organi diversi. Invero, il comma 1 dispone che "gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo...", mentre il comma 2 chiarisce che "ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo";

- tale conclusione è ulteriormente avvalorata dallo stesso *art. 37 del D.Lgs. n. 150 del 2009*, laddove esso tiene ben distinti gli "organi di governo" dalla "dirigenza" ("rafforzare il principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza"). Già tali norme escludono, dunque, che l'inciso "organi di governo" possa essere interpretato nel senso di "organi dirigenziali";

- nel *D.Lgs. n. 165 del 2001* si rinvencono norme ulteriori che identificano in modo esplicito, nelle amministrazioni statali, l'organo di governo con il Ministro. In particolare, l'art. 14 precisa che "il Ministro esercita le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1", in tal modo chiarendo che è questo l'"organo di governo", cui l'art. 4, comma 1, citato, assegna le funzioni di indirizzo politico-amministrativo;

- dall'analisi letterale del dato normativo si ricava dunque che quando l'*art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 272 del 2004* ha attribuito il potere di nomina della Commissione giudicatrice del concorso all'"organo di governo dell'amministrazione che indice il concorso" ha inteso riferirsi al Ministro (il quale è "organo di governo" nell'amministrazione ministeriale) e non anche al dirigente, il quale non è tale alla luce dell'analisi condotta sul testo normativo fondamentale in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, dal quale trae origine la specifica disposizione regolamentare della cui applicazione qui si controverte;

- né tale conclusione potrebbe essere considerata irragionevole e illogica, e ciò

sull'assunto che non avrebbe senso alcuno assegnare al dirigente il potere di indizione del concorso e riservare invece al Ministro quello di nomina della Commissione, che costituirebbe pur sempre un atto di gestione amministrativa. Al riguardo va condiviso quanto affermato dalla sezione con la sentenza n. 1829 del 2016 e cioè che - se è vero che di norma l'atto di nomina di una commissione di concorso, inserito in un più ampio procedimento di reclutamento di personale dipendente della pubblica amministrazione, configura per sua intrinseca natura un atto di gestione e non anche un'attività di indirizzo politico-amministrativo con la conseguenza che esso, in relazione alla suddetta natura, dovrebbe, per regola generale, rientrare nella competenza dirigenziale - è vero anche che "nella specie esiste una espressa disposizione normativa (l'art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 272 del 2004) la quale attribuisce tale potere all'organo ministeriale e tale disposizione, evidentemente derogatoria del principio generale della separazione tra politica e amministrazione, trova un suo fondamento legislativo.

Va, invero, considerato che l'articolo 4, comma 1, lett. e) del citato decreto legislativo n. 165/2001 prevede che spettino agli organi di governo "le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni".

E' stato, pertanto, affermato (cfr. Cons. Stato, IV, 12 novembre 2015, n. 5137) che il principio di separatezza delle competenze tra organo di indirizzo politico e dirigenti può trovare eccezione, ai sensi della citata norma, proprio per i provvedimenti di nomina e designazione dei componenti di commissioni esaminatrici dei concorsi a pubblici impieghi, i quali possono restare a carico degli organi di governo ove a questi attribuiti da specifiche disposizioni";

- nella vicenda in esame la nomina delle commissioni operata dal Ministro risulta, pertanto, conforme a legge, poiché effettuata ai sensi dell'art. 4, comma 1, del richiamato D.P.R. n. 272 del 2004 e fondata sulla specifica possibilità di attribuzione di competenza declinata dall'art. 4 del D.Lgs. n. 165 del 2001;

- né appaiono sussistere profili di irragionevolezza in relazione alla dedotta competenza ministeriale, neppure sotto l'aspetto della conformità all'art. 97 della Costituzione, posto che la Corte costituzionale ha chiarito che "la separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione amministrativa costituisce un principio di carattere generale che trova il suo fondamento nell'articolo 97 della Costituzione, spettando, peraltro, al legislatore l'individuazione della esatta linea di demarcazione tra gli atti da ricondurre alle funzioni dell'organo politico e quelli di competenza della dirigenza amministrativa... tale potere incontra un limite nello stesso articolo 97 della Costituzione, in quanto nel suo esercizio il legislatore non può compiere scelte che, contrastando in modo irragionevole con il principio di separazione, vengano a ledere il principio di imparzialità della pubblica amministrazione... nel caso di specie tali irragionevoli violazioni non si configurino, avuto riguardo alla circostanza che l'esercizio dei poteri ministeriali risulta limitato alla sola nomina dei commissari e non, dunque, a profili direttamente inerenti alle operazioni concernenti la gestione della procedura concorsuale e la selezione del personale da assumere" (così, in modo testuale, Cons. Stato, VI, n. 1829 del 2016).

5.4. Per ciò che attiene alla "riunione plenaria" della Commissione esaminatrice del 20 aprile 2009, la sentenza impugnata, nel respingere il profilo di censura, ha rilevato come, trattandosi di una "prima riunione essenzialmente preordinata a mettere il Collegio in condizioni di operare una ricognizione preliminare dei lavori da svolgere nelle successive fasi della procedura, è parso opportuno e logico far sì che in tale contesto intervenissero tutti i componenti dell'organo, sia effettivi che supplenti (e, può aggiungersi, quelli per i quali la nomina era in corso di perfezionamento), al fine di consentire loro di prendere atto delle attività da svolgere in seguito e di espletare le necessarie ed improcrastinabili formalità connesse all'insediamento.

Né in tale prassi si può rinvenire alcuna illegittimità, avuto riguardo proprio all'art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 487 del 1994, stante il quale: "prima dell'inizio delle prove



concorsuali la commissione, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce il termine del procedimento concorsuale e lo rende pubblico. I componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi e i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile", che sono esattamente gli adempimenti effettuati dalla Commissione nel verbale n. 1 del 20 aprile 2009".

Rileva al riguardo il principio enunciato da Cons. Stato, sez. VI, n. 1829 del 2016.

La sezione ha al riguardo specificato che:

- in punto di fatto è riconosciuto dall'Amministrazione che alla riunione del 20 aprile 2009 abbiano preso parte sia i componenti effettivi che quelli supplenti;
- la partecipazione di questi ultimi non inficia la validità delle operazioni, posto che nella seduta anzidetta sono stati compiuti adempimenti preliminari, di interesse anche dei componenti supplenti, e comunque non risultano essere state prese determinazioni di tipo valutativo o inerenti a queste ultime, riservate ai soli componenti effettivi;
- dalla lettura del verbale si rileva che si è preso atto del numero dei candidati e delle domande pervenute, nonché della impossibilità di stabilire il termine di conclusione della procedura concorsuale, si è presa visione dell'elenco dei candidati, si è proceduto alla verifica dell'assenza di cause di incompatibilità ed alla sottoscrizione delle relative dichiarazioni e si è discusso dei "criteri fondamentali che dovranno orientare la scelta degli argomenti della prova di preselezione";
- risulta evidente che gli adempimenti indicati nei primi tre punti attengono a elementi di interesse anche per i componenti supplenti, in quanto riguardano il termine di ultimazione delle attività (tra l'altro, non stabilito) o la verifica dell'esistenza, in relazione ai soggetti partecipanti, di cause di incompatibilità, requisito quest'ultimo da

accertarsi anche per i componenti supplenti;

-quanto ai "criteri fondamentali che dovranno orientare la prova di preselezione", nel corso della seduta si è proceduto soltanto a una discussione preliminare, senza pervenire a decisioni di tipo sostanziale;

- di tanto dà atto lo stesso verbale, laddove viene precisato che "la commissione aggiorna i propri lavori al successivo 12 maggio 2009...al fine di elaborare ...un primo gruppo di quesiti. In quella sede saranno definiti gli argomenti di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 sopra elencati": dunque, nella predetta seduta non sono state adottate decisioni sostanziali in merito ai contenuti della prova preselettiva;

-sotto un diverso profilo, osserva questo Collegio (analogamente a quanto rilevato dalla Sezione nella sentenza n. 1829/2016), che la parte appellante non ha interesse alcuno a contestare per tale parte il verbale, atteso che, ove anche nella seduta del 20 aprile 2009 fossero state prese decisioni per così dire "di merito" in ordine alla prova preselettiva, la stessa è stata superata dall'appellante;

- il profilo di censura relativo alla mancata sottoscrizione del verbale da parte del commissario dott. N. non è accoglibile ai fini caducatori pretesi dall'appellante. Al proposito la sezione ha rilevato che "il verbale non è atto collegiale, ma solo un documento che attesta, con le dovute garanzie legali, il contenuto della volontà collegiale, così che la mancanza di firma da parte di uno dei commissari, ove non sia determinata dalla mancata partecipazione di questi alla seduta, non inficia la validità del verbale ma concreta una mera irregolarità sanabile (cfr. Cons. Stato, IV, 22 settembre 2005, n. 4989)...il verbale in contestazione, pur se non sottoscritto dal dott. N. ma comunque sottoscritto dal Presidente, dagli altri componenti e dal segretario verbalizzante, dà atto della sua presenza alla riunione. La suddetta circostanza trova, poi, conferma nel fatto che è depositata in atti la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità del 20 aprile 2009 relativa allo stesso commissario e dal medesimo

sottoscritta. Tale elemento avvalorava ulteriormente la convinzione che il Commissario fosse presente ed avesse partecipato alla riunione del 20 aprile 2009 e che, di conseguenza, la mancata sottoscrizione sia riconducibile esclusivamente - come affermato dall'amministrazione nei propri atti difensivi - a un mero errore nell'attività di sottoscrizione dei verbali successivamente redatti in formato elettronico. D'altra parte, non può desumersi l'illegittimità dell'atto dalla mera circostanza della non contestuale redazione del verbale.

La giurisprudenza, nella materia delle gare pubbliche - ma con principi che possono essere condivisi anche nelle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione di impiegati pubblici - ha affermato che è legittima un'unica verbalizzazione riferita a più sedute, come pure la redazione del verbale non contestuale alle operazioni compiute (cfr. Cons. Stato, V, n. 4463/2005; III, 1 settembre 2014, n. 4449; VI, 30 giugno 2011, n. 3902)... (occorre) che vi sia una corretta rappresentazione documentale dello svolgimento della procedura e che la verbalizzazione non contestuale segua il compimento delle attività rappresentate entro un termine ragionevolmente breve, tale da scongiurare gli effetti negativi della naturale tendenza alla dispersione degli elementi informativi.

L'interesse sotteso alla verbalizzazione contestuale ed alla possibilità di effettuazione di una verbalizzazione differita è, dunque, rinvenibile nella esigenza di una corretta rappresentazione documentale, id est di una analitica ed attendibile resocontazione delle operazioni compiute. Orbene, se è vero - per come emerge dalla memoria difensiva dell'amministrazione - che nella specie il verbale in forma elettronica sarebbe stato materialmente redatto il 19 giugno, con riferimento ad una seduta risalente al 20 aprile, va, peraltro, evidenziato che le suddette esigenze non paiono aver ricevuto alcun vulnus. Si osserva, infatti, che l'Amministrazione evidenzia che il 19 giugno non vi è stata la redazione ex novo del verbale, ma unicamente la formalizzazione in formato elettronico di minute di verbale che erano state redatte nel corso di ciascuna riunione.

Di poi, le peculiari operazioni poste in essere nella seduta del 20 aprile - come sopra descritte - non richiedono, in relazione alle attività svolte, contenuti tali da richiedere, per specificità, complessità ed analiticità, una immediata resocontazione, necessaria ad evitare la dispersione di elementi informativi; osservandosi pure che parte appellante si limita (nell'atto di appello, ma non nei motivi aggiunti di primo grado) a rilevare che "il verbale non attesta l'attività realmente svolta", senza specificare quali sarebbero state le omissioni (e la rilevanza di esse) dovute alla redazione successiva.

Le considerazioni sopra svolte denotano, altresì, la non condivisibilità ai dedotti fini caducatori della doglianza relativa alla sottoscrizione del verbale da parte del dott. R..

Come si è visto, se la suddetta sottoscrizione vale a dimostrare che il verbale è stato materialmente redatto in data successiva alla seduta del 20 aprile, tale circostanza non è di per sé causa di illegittimità dell'atto, potendosi far luogo ad una redazione non contestuale di esso.

Ove, poi, da essa si volesse trarre la conclusione della illegittima partecipazione alla seduta di un soggetto non ancora nominato commissario, la Sezione evidenzia che sussistono elementi per ritenere che il dott. R. non abbia partecipato a tale riunione e che effettivamente la sottoscrizione discenda da un mero errore conseguente alla successiva contestuale redazione in forma elettronica di più verbali relativi a sedute diverse, così come chiarito dall'amministrazione nella memoria difensiva.

Invero, nello stesso verbale del 20 aprile 2009 il dott. R. non è indicato tra i soggetti presenti alla riunione.

Di poi, non figura una sottoscrizione, da parte dello stesso, a tale data, della dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità (che è verifica operata nella seduta del 20 aprile 2009); considerandosi che tale dichiarazione del dott. R. risulta essere datata al 19 giugno 2009, in epoca successiva alla sua nomina quale componente

della commissione", avvenuta il 27 maggio 2009.

5.5. Vanno adesso esaminati i motivi di appello, sostanzialmente (ri)proposti, con i quali è contestata la legittimità degli atti della procedura, con specifico riguardo, prima di tutto,

a) alla non conformità a legge della mancata lettura e valutazione di tutti gli elaborati, vale a dire della "interruzione" della correzione in presenza di un elaborato (il primo o il secondo, a seconda dei casi, in base a ciò che si afferma nell'appello) con punteggio insufficiente come, invece, è stato fatto dalla Commissione;

b) alla illegittimità dei criteri di valutazione degli elaborati (in riferimento in particolare, ma non solo, alla attribuzione dei punteggi alla terza prova scritta),

c) alla inadeguatezza, e irragionevolezza, dell'assegnazione dei titoli della seconda e della terza traccia.

5.5.1. Sub a), i ricorrenti in primo grado avevano fatto valere la violazione dell'*art. 5, comma 5, del D.P.R. n. 272 del 2004* laddove esso prevede che "ciascuna prova è valutata in centesimi e si intende superata con un punteggio non inferiore a settanta centesimi. Il punteggio complessivo è determinato sommando i voti riportati in ciascuna prova scritta ed il voto riportato nella prova orale", criticando il fatto che la Commissione avesse corretto un solo elaborato oppure due quando erano insufficienti.

Dinanzi al Tar si era sostenuto che il principio di economicità - al quale corrisponde la regola per cui, corretta una prova, allorché questa sia insufficiente, la Commissione può non correggere l'altra o le altre - non superava il vaglio della lettura dei criteri di valutazione, che invece confermavano la necessità di leggere e di valutare tutte le prove scritte.

Il giudice di primo grado ha respinto il motivo, evidenziando in particolare che il

principio della "sufficienza della correzione di un solo elaborato senza la necessità di passare al secondo e al terzo è per la scuola stabilito dall'art. 400, comma 11 del D.Lgs. n. 297 del 1994 per i concorsi dei docenti, laddove è previsto che qualora il candidato non consegua almeno sei/decimi nella prima prova ciò "preclude" la correzione dell'ulteriore prova, ed è costantemente ritenuto espressione del principio di economicità del lavoro delle Commissioni di concorso".

Nell'atto di appello si ribadisce che la Commissione avrebbe dovuto correggere tutti e tre gli elaborati, senza interrompere la correzione -come invece ha fatto- in presenza di un elaborato, il primo o il secondo, con punteggio insufficiente, e ciò al fine di eseguire una valutazione di tutti e tre i temi anche in funzione degli altri, in maniera, se si è ben compreso, "globale", con la possibilità cioè di procedere a compensazioni tra le prove, al fine di raggiungere ove possibile punteggi complessivi non inferiori a 70/100.

Con l'appello si sostiene, in sintesi, che il citato art. 400, comma 11 D.Lgs. n. 297 del 1994, non si applica al caso di specie, e si riafferma quanto già esposto in primo grado "circa l'opportunità di correggere tutte e tre le prove scritte".

L'opportunità di interrompere, o di proseguire con la correzione, andrebbe valutata "caso per caso, in concreto", e nella specie andrebbe riconosciuto l'interesse preminente dei candidati a che siano valutate tutte e tre le prove contestualmente e per intero.

Il motivo è infondato e va respinto.

Da un lato, non vi sono ragioni per escludere l'applicazione, al caso in esame, della disposizione di cui all'art. 400, comma 11, del D.Lgs. n. 297 del 1994, in base al quale "la valutazione delle prove scritte e grafiche ha luogo congiuntamente secondo le modalità stabilite dal D.P.R. 10 marzo 1989, n. 116. Peraltro, l'attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva".

Dall'altro, e in ogni caso, va rimarcato che la Commissione, nella seduta dell'11 aprile 2011 (cfr. verbale n. 58), aveva deciso, con riferimento alle modalità procedurali:

- di esaminare, in successione, gli elaborati relativi alle prove scritte a partire dalla prima;
- di esaminare la seconda prova scritta unicamente per quei candidati che nella prima prova avessero raggiunto il punteggio non inferiore a 70/100 come previsto dal bando;
- di esaminare la terza prova dei candidati che nella seconda prova avessero raggiunto un punteggio non inferiore a 70/100 (v. art. 6 del bando), sicché il "modus operandi" osservato dalla Commissione e criticato dalla parte appellante risulta legittimo e coerente con il principio di economicità -e col connesso divieto di aggravamento dell'azione amministrativa di cui all'*art. 1 della L. n. 241 del 1990*.

5.5.2. Sub b), con riguardo cioè ai criteri di valutazione delle prove scritte, stabiliti dalla Commissione nelle riunioni dell'11 e del 12 aprile 2011 (cfr. i verbali n. 58 e n. 59, in atti), sostanzialmente ritrascritti nell'atto di appello, con "indicatori", punteggi massimi attribuibili e "fasce di riferimento", è dedotta, essenzialmente, la genericità e la irragionevolezza della griglia di valutazione degli elaborati, insufficiente, si sostiene, per garantire un'attribuzione dei punteggi e una verifica adeguata dell'attribuzione concreta degli stessi, in relazione alla logicità e alla congruenza tra criteri e sotto - criteri adottati, da un lato, e caratteristiche oggettive degli elaborati, dall'altro, avuto riguardo specialmente all'ipotesi in cui il punteggio risulta formalmente sufficiente rispetto ai singoli indicatori ma è insufficiente per il raggiungimento dei 70 punti richiesti.

Gli "indicatori" e i "riferimenti", si soggiunge con l'appello, appaiono distinti e sufficientemente dettagliati ma, in realtà, non lo sono.

Risulta in sostanza impedita una correlazione tra punteggi e criteri di valutazione e, di

conseguenza, è da ritenersi precluso qualsiasi sindacato da parte del giudice amministrativo.

L'individuazione dei punteggi non è, in realtà, ancorata a criterio alcuno.

Si osserva poi che la griglia di valutazione stabilita dalla Commissione sarebbe tale da consentire ai concorrenti di superare le prove scritte anche riportando una insufficienza in quegli indicatori che consentono una valutazione obiettiva, dal momento che ad altri indicatori è connaturata un'ampia discrezionalità valutativa. Inoltre, i punteggi stabiliti per i singoli indicatori sono in contrasto con il punteggio minimo previsto (70) per poter superare le prove scritte.

Sommando cioè i punteggi minimi attestanti la sufficienza per ciascuno degli indicatori si raggiungerebbe, per la terza prova, un punteggio inferiore a 70, il quale non consentirebbe, pur in una situazione di sufficienza, l'accesso alle prove orali. La conferma della erroneità e della irragionevolezza nella attribuzione dei punteggi ai singoli "riferimenti" si trae dal fatto che, su circa 900 concorrenti, solamente in 79 hanno superato le prove scritte.

Sarebbero quindi evidenti l'illogicità e l'inadeguatezza dell'operato della Commissione, sia nello stabilire i criteri e sia nell'effettuare le valutazioni alla stregua degli stessi.

Anche il motivo sopra riassunto è infondato e respinto.

In primo luogo, dai verbali n. 58 e n. 59, in atti, diversamente da quanto si sostiene con l'appello, emerge l'accuratezza e la coerenza dei criteri stabiliti dalla Commissione, correlati a una serie articolata di "indicatori" e di "fasce di riferimento", per ognuno dei quali sono individuate graduazioni di punteggi e descrizioni corrispondenti sufficientemente dettagliate.

Naturalmente, l'ampiezza del divario tra il minimo e il massimo dei punteggi anzidetti



non può venire meno poiché, come correttamente rileva il MIUR, essa costituisce la prerogativa e l'essenza stessa della discrezionalità tecnico -valutativa attribuita alla Commissione.

Ciò posto, occorre poi convenire con la sezione (v. sentenza n. 1829 del 2016) laddove, con riferimento a vicenda analoga a quella in esame, è stato rilevato che:

- l'art. 6 del bando di concorso prevede che "al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di settanta centesimi in ciascuna delle prove scritte";
- l'art. 5, comma 4, stabilisce che "la Commissione esaminatrice, al fine di assicurare la trasparenza amministrativa nell'ambito del procedimento concorsuale, stabilisce preventivamente, i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine da assegnare i punteggi da attribuire alle singole prove";
- dalla "lex specialis" di gara si ricava dunque che il punteggio minimo necessario per superare le prove scritte è pari a 70/100;
- il bando contempla una soglia "minima" che è superiore al parametro al quale ordinariamente viene ricollegata la c. d. "sufficienza", vale a dire il 6 ovvero, con riferimento al parametro utilizzato nella procedura in questione, i 60/100;
- del resto, non risulta preclusa la possibilità che, per concorsi come quello in esame, sia stabilita una soglia di accesso alla prova orale più elevata rispetto a quella ordinaria dei 6/10, ciò che in sé corrisponde all'esigenza, ragionevole e apprezzabile favorevolmente, di effettuare - soprattutto nei concorsi caratterizzati da un alto numero di partecipanti e di posti banditi - una selezione stringente dei più meritevoli, in linea con i principi enunciati dall'art. 97 Cost. ;
- la previsione del bando, oltre a essere conforme alla legge, non è neppure

particolarmente rigorosa e rientra nella sfera, assai ampia, di discrezionalità rimessa al MIUR, funzionale, come detto, all'esigenza di compiere una selezione rigorosa dei più meritevoli. L'esercizio di tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, riguardando il merito dell'azione amministrativa, salvo che il suo uso non sia caratterizzato da vizi macroscopici di eccesso di potere per irragionevolezza o per contraddittorietà manifesta, insussistenti nel caso in esame (su fattispecie simile, in tema di "concorso MIUR" e di legittimità e ragionevolezza della soglia dei 28/40 per l'ammissione alle prove orali, si fa rinvio, anche ai sensi degli articoli 60 e 74 del c.p.a., a Cons. Stato, sez. VI, n. 5639 del 2015);

- non sono configurabili profili di irragionevolezza o di illogicità in una scelta che individui una soglia minima superiore a quella che ordinariamente è considerata la sufficienza, ben potendo il soggetto pubblico richiedere, ai fini di una selezione più proficua, un risultato che denoti una preparazione e cognizioni di maggior spessore;

- affermata così la legittimità del richiesto punteggio minimo dei 70/100, occorre convenire con Cons. Stato, VI, n. 1829 del 2016, sul fatto che la griglia di valutazione deliberata dalla Commissione, imperniata, come detto, su "indicatori" e "fasce di riferimento", è sufficientemente specifica, logica e ragionevole;

- sulla deduzione in base alla quale, in relazione ai diversi indicatori prefissati, i punteggi minimi valutati come "sufficienti" per ciascuno di essi non raggiungono, sommati tra loro e considerati nel complesso, i 70/100 utili per il superamento della (terza, in questo caso) prova scritta, il Collegio rileva che la fissazione dei -cinque, o sei, a seconda del settore e sotto -settore prescelto- indicatori, e la indicazione dei "sub-punteggi" per ciascuno di essi è idonea a individuare, senza che risulti oltrepassato il limite della non irragionevolezza, gli elementi in base ai quali il punteggio totale verrà concretamente modulato e infine attribuito;

- di conseguenza, l'indicazione di una soglia minima di sufficienza per ciascuno degli

indicatori vale soltanto a individuare la valutazione parziale, relativa al singolo parametro considerato ("corretto ed efficace uso della lingua italiana", "organizzazione del testo", ecc. );

- ciò non esclude tuttavia che in ciascuna prova scritta, ai fini del suo superamento, occorra conseguire almeno il punteggio totale di 70/100. E tanto è sicuramente consentito, pur nel conseguimento di punteggi "parziali" più bassi in alcuni indicatori, attraverso un punteggio più elevato conseguito in altri, così che la somma complessiva dei punteggi raggiunga la soglia dei 70/100, realizzandosi in questa maniera la possibilità di una "compensazione" tra singoli punteggi parziali più alti e più bassi;

- la griglia di valutazione predisposta non presenta dunque elementi di irragionevolezza o di illogicità, tenuto conto che essa opera comunque una ripartizione dettagliata del punteggio massimo assegnabile e che, in ragione della parcellizzazione dei singoli aspetti della valutazione, la sommatoria dei minimi previsti non deve necessariamente raggiungere i 70 punti, bastando, ai fini di un legittimo e regolare andamento dei "lavori concorsuali" sul piano procedimentale, che il punteggio finale di 70, o superiore, possa essere ottenuto per mezzo di punteggi più alti del minimo riportati per alcuni dei molteplici indicatori previsti;

- va rimarcato infatti che la valutazione di ciascuna prova scritta, ai fini del suo superamento, "è comunque complessiva ed unitaria, in essa confluendo i punteggi relativi ai singoli parametri" (così, in modo testuale, Cons. Stato, sez. VI, n. 1829 del 2016);

- ciò che è necessario è che la griglia di valutazione, così come predisposta, consenta, nell'esito valutativo unitario e finale della prova, la possibilità di raggiungere il punteggio richiesto dal bando, anche "attingendo" per compensazione a punteggi maggiore in altri singoli parametri;

- il punteggio minimo previsto per ciascun parametro è dunque riferibile alla valutazione (parziale) dello specifico indicatore: ma la griglia di valutazione, così come prestabilita nel suo complesso, è comunque legittima, in quanto consente, nella attribuzione del punteggio finale della prova, il raggiungimento della soglia minima prevista dal bando.

In definitiva, l'"ancoraggio" dei punteggi agli indicatori è adeguato; la griglia di valutazione degli elaborati, con indicatori e fasce di riferimento, stabilita dalla Commissione non è né irragionevole e nemmeno tale da precludere a questo giudice amministrativo un sindacato sulle valutazioni compiute, fermi rimanendo i limiti del sindacato giurisdizionale sui provvedimenti discrezionali.

5.5.3. Sub c), per quanto attiene, cioè, alla dedotta illegittimità delle tracce, da un lato vengono ribadite la genericità e la inadeguatezza delle stesse, in relazione allo "scopo tecnico" del concorso; dall'altro, si sostiene che la traccia della seconda prova, ossia della prova pratica ("tradizione e innovazione nella attuale ridefinizione dei curricoli scolastici. Il candidato si soffermi, a sua scelta, sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola primaria oppure sulla scuola secondaria di primo grado oppure sui licei o sugli istituti tecnici o sugli istituti professionali. Il candidato è comunque tenuto ad analizzare i seguenti punti: il contesto culturale di riferimento, nazionale ed Europeo, la risposta italiana alle indicazioni dell'Unione Europea in materia di istruzione") non rispetterebbe la previsione di cui all'*art.5, comma 2, del D.P.R. n. 272 del 2004*, in base al quale "la prima prova scritta, a contenuto teorico, verte sulle materie indicate nel bando di concorso. L'altra prova, a contenuto pratico, è diretta ad accertare l'attitudine dei candidati alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'amministrazione che ha indetto il concorso", in quanto irragionevolmente essa non avrebbe alcun contenuto pratico, sostanzandosi in una trattazione teorica.

Non soddisfa la risposta data a tale profilo di censura dal Tar nella sentenza, mediante un "accorpamento motivazionale" con l'altro motivo, inerente alla contestazione dei criteri di valutazione, e di attribuzione dei punteggi: "in sede di pubblico concorso, la Commissione esaminatrice è titolare di un'ampia discrezionalità in ordine sia all'individuazione dei criteri per l'attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati nell'ambito del punteggio massimo stabilito dal bando, per rendere concreti ed attuali gli stessi criteri del bando, sia alla valutazione dei singoli tipi di titoli. L'esercizio di tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, riguardando il merito dell'azione amministrativa, salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza e arbitrarietà" (v. p. 4.2. sent.).

Con l'appello viene poi lamentato il carattere "palesamente inadeguato e discriminatorio", in quanto eccessivamente specifico e inadeguato allo scopo, della traccia del terzo elaborato, relativamente al settore "scienze economiche e giuridiche" ("il candidato illustri il sistema finanziario italiano ed il ruolo delle banche. Tratti, inoltre, i principali prodotti dei mercati finanziari e, avendo come riferimento un'azienda opportunamente configurata per obiettivi e risorse finanziarie, proponga opportuni investimenti").

Si sostiene che la traccia sarebbe tale da favorire solamente chi abbia conoscenze tecnico -specialistiche derivanti da precedenti studi specifici.

Il motivo sopra riassunto non può trovare accoglimento, in tutti i suoi profili.

In via preliminare va rilevato che la scelta di quali tracce delle prove scritte sottoporre ai candidati appartiene senz'altro a una sfera di discrezionalità dell'amministrazione estremamente ampia, e sindacabile in via esclusiva entro i limiti esterni, assai angusti, inerenti alla inesistenza di vizi macroscopici di eccesso di potere per irragionevolezza e

arbitrarietà, come ritenuto dalla giurisprudenza in consimili giudizi.

Rimane ferma naturalmente la necessità di osservare la normativa e gli atti generali applicabili al riguardo: non solo, come parte appellante si premura di ricordare, *l'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 272 del 2004*, ma anche *l'art. 5, comma 1, del medesimo d.P.R.*, in base al quale "il concorso pubblico per esami consiste nello svolgimento di due prove scritte e di una prova orale. Nel caso di concorsi per l'accesso alla dirigenza tecnica l'amministrazione può prevedere una terza prova scritta obbligatoria, da indicare nel bando di concorso, volta alla verifica dell'attitudine all'esercizio degli specifici compiti connessi al posto da ricoprire. Tale prova consiste nella soluzione di questioni o problemi di natura tecnica inerenti all'esercizio dei compiti cui il dirigente deve essere preposto."

L'art. 6, comma 6, del bando -prove di esame, dispone quanto segue: "le tre prove scritte vertono su diritto amministrativo, contabilità di stato e legislazione scolastica, con particolare riguardo alle seguenti tematiche:

-organizzazione, funzionamento amministrativo, gestione delle istituzioni scolastiche, ivi comprese quelle paritarie, e stato giuridico del personale della scuola;

-ordinamento degli studi, con particolare riguardo alle tipologie di istruzione primarie e secondarie. I sistemi scolastici stranieri, con specifico riferimento a quelli dei Paesi dell'Unione Europea;

-argomenti attinenti agli insegnamenti impartiti nello specifico grado di scuola e, relativamente alla scuola secondaria, ai settori cui il concorso si riferisce".

Ciò posto, ed esaminando adesso più da vicino la fattispecie per cui è causa, in primo luogo le tracce indicate nel giudizio odierno, e disponibili in atti, vale a dire quella sui "curricoli scolastici" e quella sul "sistema finanziario e il ruolo delle banche", risultano

tutt'altro che eccessivamente generiche.

Nel contempo, però, come correttamente rileva il MIUR, la Commissione ha tenuto conto anche dell'ampiezza e della profondità di conoscenze e competenze richieste ai dirigenti tecnici, evitando di assegnare titoli oltremodo specifici.

Questo in termini generali.

Per ciò che riguarda, poi, la dedotta estraneità della seconda traccia, sui "curricoli scolastici", rispetto a qualsiasi contenuto pratico, non trattandosi di prova rivolta alla soluzione di questioni di alcun genere, ma consistendo in una trattazione teorica, la parte appellante non considera le peculiarità del concorso per l'accesso alla dirigenza tecnica, per il quale la stessa normativa secondaria (il citato *art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 272 del 2004*, emanato in applicazione dell'*art. 28, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001*) prevede la possibilità di sottoporre i candidati a una terza prova scritta, volta a verificare l'attitudine all'esercizio dei compiti specifici connessi al posto da ricoprire, sicché è persuasivo il MIUR, nelle sue difese, laddove evidenzia come la finalità di accertare l'attitudine dei candidati a individuare soluzioni corrette a questioni e a problemi connessi con l'attività dell'Amministrazione trovi un suo "sbocco", per dir così, proprio nella terza prova, a ciò preordinata in maniera specifica: dal che la legittimità e la correttezza della traccia della seconda prova.

Quanto infine alla traccia del terzo elaborato, il Collegio ritiene che la traccia assegnata, quantunque oggettivamente specifica e selettiva, non abbia esulato dall'ambito del settore disciplinare a concorso; non risulta che la stessa abbia oltrepassato i confini del sottosectore delle "scienze economiche e giuridiche", avuto riguardo alla discrezionalità spettante alla Commissione in materia, in correlazione alle competenze, conoscenze, esperienze e professionalità richieste al dirigente tecnico.

Alla luce del criterio -guida costituito dall'ampia discrezionalità demandata alla

Commissione, oltre che del principio di conservazione degli atti giuridici; e precisato nuovamente che in base a quanto dispone l'*art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 272 del 2004*, la terza prova scritta del concorso per l'accesso alla dirigenza tecnica è volta alla verifica dell'attitudine all'esercizio dei compiti specifici connessi al posto da ricoprire, è da ritenersi che la traccia assegnata non abbia valicato i limiti dell'ambito disciplinare di riferimento, basato in primo luogo sulle "scienze economiche", avuto riguardo al rilievo riconosciuto alla gestione amministrativo -finanziaria delle istituzioni scolastiche, interessate, specie negli ultimi anni, da un processo di aziendalizzazione.

Anche la censura relativa alle tracce non può quindi trovare accoglimento, sia pure per ragioni in parte diverse da quelle indicate nella sentenza impugnata.

La normativa di settore e le previsioni del bando risultano essere stati sostanzialmente rispettati anche per quanto riguarda l'articolazione delle prove scritte e l'individuazione delle relative tracce.

5.6. Sulla dedotta illegittimità della valutazione sulla prova scritta, con riferimento specifico però alla insufficienza del voto numerico a causa della mancata apposizione, sugli elaborati o comunque sui verbali a essi relativi, "di segni grafici e giudizi tali da consentire di verificare come sia stata effettuata la correzione degli elaborati stessi", il collegio ritiene sufficiente richiamare, a confutazione, la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (su cui v., "ex multis", sez. VI, nn. 5639 del 2015 e 4300 del 2008, e sez. IV, n. 1612 del 2011), in base alla quale il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell'ambito di un concorso pubblico o di un esame - in mancanza di una contraria disposizione - esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione, e assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla Commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il



profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassedono all'attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza, la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra gli specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto.

Ai fini della verifica di legittimità dei verbali di correzione e dei conseguenti giudizi, non occorre l'apposizione di glosse o di segni grafici, né occorrono indicazioni di qualsivoglia tipo sugli elaborati in relazione a eventuali errori commessi. Solo se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si può ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica (Cons. Stato, Sez. VI, n. 5639 del 2016 e n. 913 del 2011 che richiama Cons. St., sez. VI, 10 settembre 2009 n. 5447).

Non è però questo il caso di specie, poiché, come si è rilevato sopra, viene in rilievo la formulazione di criteri di valutazione tutt'altro che generici e adeguati, anzi, per poter correlare a essi i punteggi assegnati, dal che deriva che non sussistono le condizioni per poter considerare illegittima una valutazione in forma numerica, tanto più considerando che nel caso all'esame il voto numerico è "articolato" in relazione ai singoli "indicatori".

5.7. Con l'appello si osserva poi che la sentenza avrebbe errato, al p. 4.3., nel considerare legittima la fissazione dei criteri di valutazione della terza prova scritta - prima della correzione della stessa ma- dopo avere corretto la prima e la seconda prova.

Ad avviso dell'appellante, invece, appare evidente la violazione del principio di trasparenza amministrativa, richiamato dall'art. 5, comma 4, primo periodo, del D.P.R. n. 272 del 2004, il quale dispone che "la commissione esaminatrice, al fine di assicurare la trasparenza amministrativa nell'ambito del procedimento concorsuale, stabilisce,

preventivamente, i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi da attribuire alle singole prove."

Nell'appello si ribadisce che la Commissione avrebbe dovuto stabilire i criteri di valutazione della terza prova prima di correggere la prima e la seconda prova.

Anche questo profilo di censura va respinto.

Al riguardo il Collegio considera ineccepibile la statuizione impugnata laddove viene rilevata l'osservanza, sul piano sostanziale, del principio di trasparenza amministrativa perseguito dalla normativa, col quale "si pone l'accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o a sfavorire alcuni concorrenti, come non è avvenuto nel caso in esame in cui i criteri sono stati elaborati in due momenti differenti per le prove scritte prima e seconda da un lato e per la terza dall'altro, ma in ogni caso prima della loro correzione".

Alla considerazione sopra trascritta si ritiene opportuno aggiungere che i criteri di valutazione della terza prova scritta, per la specificità di quest'ultima, potevano anche differenziarsi dai criteri relativi alle prime due prove scritte e potevano, dunque, a maggior ragione, essere stabiliti non contestualmente alla fissazione dei criteri relativi alle prime due prove scritte (cfr., al riguardo, il verbale n. 58 laddove, a pag. 3, la Commissione si riserva, dopo la valutazione delle prime due prove, considerata la specificità della terza prova scritta, di valutare -in composizione "integrata con i componenti esperti"- l'opportunità di adeguare eventualmente i criteri sopra individuati e sopra riportati alla tipologia della terza prova medesima.

5.8. Ancora, viene riproposta la censura di inosservanza del termine di ragionevole durata del concorso (un anno e nove mesi per la correzione delle prove scritte, in

violazione del termine dei sei mesi di cui all'*art. 11, comma 5, del D.P.R. n. 487 del 1994*, secondo cui "le procedure concorsuali devono concludersi entro sei mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte..."), il che, si sostiene, avrebbe determinato un'applicazione non uniforme dei criteri di valutazione a tutte le prove e a tutti i concorrenti, con conseguente ricaduta nel vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento (segue, a pag. 32 dell'atto di appello, l'indicazione di alcuni errori anche di ortografia ritenuti gravi dall'appellante ma che non hanno precluso valutazioni superiori ai 70/100).

Al di là delle ragioni, indicate dal MIUR, che hanno comportato i tempi necessari per la correzione degli scritti, al fine di respingere anche quest'ultimo profilo di doglianza si condivide la sentenza di primo grado, là dove osserva che non risulta minimamente comprovato il nesso causale tra l'eccessiva durata della fase della correzione delle prove scritte e il carattere disomogeneo, e -asseritamente- lesivo per la parte appellante, del "metro di giudizio" applicato dalla Commissione.

Né gli "errori di ortografia gravi", segnalati a pag. 32 dell'atto di appello -siano essi realmente tali o, come ipotizza il MIUR, refusi o dimenticanze involontarie- possono bastare per travolgere una procedura come quella per la quale è controversia.

5.9. L'appellante fa poi discendere l'"assoluta sproporzione e inefficacia" tra l'azione amministrativa posta in essere e il risultato ottenuto, dal rilievo -formulato anche in primo grado e respinto dal Tar per mancanza di prova e carenza di nesso causale (v. p. 4.5. sent.), per cui su circa 16.000 partecipanti soltanto 950 sono stati ammessi alle prove scritte e solo 79 alle prove orali, e di questi solamente 54 le hanno superate, rispetto a un numero di posti da coprire di 145: per la parte appellante è 'notorio' che nei concorsi pubblici il numero dei candidati idonei è superiore a quello dei posti messi a concorso.

Per superare anche questo profilo di censura, va rilevato che, come correttamente

osservato in sentenza, non risulta minimamente comprovato qualsiasi nesso causale tra l'illegittimità e comunque la erroneità dei criteri di valutazione deliberati e i risultati, fortemente selettivi, della procedura concorsuale, con riguardo in particolare all'esiguo numero di partecipanti ammessi al colloquio.

5.10. Nel contestare la statuizione di cui al p. 4.6. della sentenza, di reiezione del profilo di censura basato sul mancato rispetto del principio dell'anonimato, l'appellante ribadisce che l'illegittimità della procedura sotto tale profilo deriva dal fatto che alcuni candidati, in base agli elenchi degli ammessi alle prove scritte, distinti per settori di partecipazione, erano agevolmente identificabili per avere concorso per più sottosettori, con la conseguenza che la loro busta conteneva un numero ben determinato di elaborati, il che rendeva individuabile il singolo candidato.

Per rigettare anche questo profilo di censura va considerato che al termine delle operazioni relative alle prove scritte risultavano essere state consegnate 947 buste, sicché l'elevatissimo numero degli elaborati presentati dai partecipanti al concorso non può non avere determinato una serie del tutto variegata e casuale dei raggruppamenti delle buste contenenti gli elaborati anzidetti, tale da non consentire l'individuazione dei concorrenti o anche di taluni di essi, sulla base dei settori e sottosettori di partecipazione.

In modo corretto e condivisibile, quindi, la sentenza ha rilevato che la censura "resta affidata a mere illazioni".

5.11. Alle pagine 36 e 37 dell'atto di appello viene riproposta la censura, formulata in primo grado e respinta dal Tar al p. 4.7. della sentenza, sugli "evidenti segni distintivi" (elencati a pag. 37: un asterisco alla fine dell'elaborato; la prima riga, dalla seconda pagina in poi, lasciata in bianco e tutte le pagine numerate in basso a destra con numeri cerchiati; le prime due righe della prima, della terza e dell'ultima pagina lasciate in bianco; l'elaborato suddiviso in paragrafi numerati e titolati in stampatello; alcune

pagine con la prima riga lasciata in bianco, e altre "anomalie" ancora) riscontrati sugli elaborati di alcuni candidati, tali -si sostiene- da consentire di "rendere riconducibile l'elaborato a un concorrente specifico", con la conseguente violazione della regola dell'anonimato di cui all'art.14 del D.P.R. n. 487 del 1994.

A questo proposito il Tar (v. p. 4.7. sent. ) ha respinto il motivo considerando contestabile che le inesattezze segnalate "possano costituire segni di riconoscimento", venendo in questione "mere asserzioni" di parte ricorrente piuttosto che la prova concreta di un "pactum sceleris" che consenta di risalire da un determinato commissario a un determinato candidato, indebitamente avvantaggiato.

La statuizione impugnata è corretta e va confermata.

Ai fini della riconducibilità di segni presenti sui compiti ai relativi autori, deve escludersi che le commissioni giudicatrici possano legittimamente ispirarsi a concezioni rigorosamente formalistiche per le quali la semplice apposizione di un segno o la presenza di una cancellatura negli elaborati comporterebbe l'esclusione del candidato dal concorso.

E invero, nelle procedure concorsuali la regola dell'anonimato degli elaborati scritti, anche se essenziale, non può essere intesa in modo assoluto e tassativo, tale da comportare l'invalidità delle prove ogni volta che sia solo ipotizzabile il riconoscimento dell'autore del compito.

Al riguardo, vanno richiamati alcuni significativi precedenti giurisprudenziali di questo Consiglio di Stato (sez. V, n. 102 del 2013 e n. 1740 del 2012 e ivi rif. ulteriori) in base ai quali, nei concorsi pubblici, le regole che vietano l'apposizione di segni di riconoscimento sugli elaborati scritti sono rivolte a garantire l'anonimato di tali prove, a salvaguardia della "par condicio" tra i candidati, per cui ciò che rileva non è tanto l'identificabilità dell'autore dell'elaborato attraverso un segno a lui personalmente

riferibile, quanto piuttosto l'astratta idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione. Ciò ricorre quando la particolarità riscontrata assuma un carattere oggettivamente ed incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta, in tal caso a nulla rilevando che in concreto la commissione o singoli componenti di essa siano stati, o meno, in condizione di riconoscere effettivamente l'autore dell'elaborato scritto.

Ciò premesso, il Collegio ritiene che i segni sopra specificati e le particolarità riscontrate, più o meno frequenti nella redazione di elaborati concorsuali, non presentino carattere di anomalie tali da far ritenere che la Commissione, o un suo componente, sia stato posto in grado di riconoscerne l'autore.

Di qui, la non riconducibilità della casistica indicata dalla parte appellante nella categoria dei segni inoppugnabili di riconoscimento.

Da tutte le considerazioni esposte sopra discende il rigetto della domanda risarcitoria e della istanza di "emissione dell'ordine di consegna e/o di produzione in giudizio" dei documenti indicati a fine pag. 39 dell'atto di appello

In conclusione, l'appello va respinto e la sentenza impugnata confermata.

Sussistono tuttavia, anche in considerazione delle sopra evidenziate peculiarità della controversia, ragioni tali da giustificare in via eccezionale la compensazione delle spese del grado del giudizio tra le parti;

**P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, confermando, per l'effetto, la sentenza impugnata.

Spese del grado del giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 gennaio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Bernhard Lageder, Consigliere

Marco Buricelli, Consigliere, Estensore

Francesco Mele, Consigliere

Francesco Gambato Spisani, Consigliere